



Lodi, 27 maggio 2010  
Prot. N. 25098/2010  
Cat. 09 Cl. 04

Ordinanza n. 235 del 27 maggio 2010

## IL SINDACO

Premesso:

- che nelle ore notturne dei fine settimana, nelle vie adiacenti un circolo privato ubicato in via Biancardi n. 2, si registrano, ormai da diversi mesi, ripetuti episodi di disturbo alla quiete pubblica ed al riposo dei residenti oltre che comportamenti in contrasto con le regole del vivere civile;
- che tali episodi sono riconducibili alla diffusione, fino a notte inoltrata, di emissioni sonore provenienti dall'interno dei locali del circolo ed al comportamento di persone frequentanti il suddetto circolo, spesso in stato psicofisico alterato a causa dell'abuso di alcolici somministrati all'interno del circolo;
- che in talune circostanze si è reso necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per sedare alcune animate discussioni tra i frequentatori del circolo medesimo, trascese a vie di fatto;
- che di conseguenza nell'area in questione, densamente popolata, si è venuta a creare una situazione di forte disagio per la cittadinanza, che segnala ripetutamente tale disagio agli uffici comunali;

Considerato

- che tutto ciò determina un aumento del senso di insicurezza e di degrado ambientale favorendo lo scadimento della qualità urbana;
- che le condotte in premessa risultano altresì pregiudizievoli per i fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, nonché alla sicurezza urbana;

Ritenute pressanti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare i fenomeni sopradescritti, anche al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e che hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità, sicurezza ed igiene ed al fine di garantire il diritto alla tranquillità ed al riposo dei residenti;

Ritenuto che limitazioni all'attività del circolo ed alla somministrazione di bevande ivi svolta (che, come documentato dalla Polizia Locale, è stata effettuata anche nei confronti di persone non iscritte all'associazione) possano risultare utili sia a contenere e ridurre i fenomeni negativi sopra descritti, sia ad agevolare le attività di presidio e controllo del territorio da parte delle Forze dell'Ordine, ai fini della prevenzione e repressione delle condotte illecite;



Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito – con modificazioni- nella Legge n. 125 del 24 luglio 2008;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la legge n. 689 del 24 novembre 1981;

## **ORDINA**

al sig. Vega Salazar Luis Antonio, nato a Lima (Perù), il 18.01.1961, residente in Casalpusterlengo (LO), via Bettoni n. 7, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione di promozione sociale Copacabana club", con sede in via Biancardi n. 2,

1. di cessare la somministrazione o la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione anche se effettuata a favore dei soli soci;
2. di terminare qualsiasi attività rumorosa, in particolar modo l'emissione di musica, all'interno dei locali dell'associazione alle ore 24,00.

Il presente provvedimento ha validità fino al 31 luglio 2010.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 500,00 nella misura ridotta che sarà fissata con delibera della Giunta Comunale.

In caso di reiterate violazioni, ove ne sussistano i presupposti, si valuterà di interessare le autorità competenti per l'adozione di provvedimenti più incisivi.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono demandate a fare osservare le disposizioni della presente ordinanza.

La presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto di Lodi, sarà notificata all'interessato ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Lodi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia di Lodi entro 30 giorni o al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.

**IL SINDACO**  
**Dott. Lorenzo Guerini**